

Il diritto naturale inalienabile di ogni essere umano di potersi costituire una famiglia

Riferimenti normativi:

- il Diritto Canonico,
- il Diritto Civile,
- la Costituzione italiana
- gli organismi sovranazionali

Appunti di Andrea Mannino, Avvocato, Mediatore Familiare A.I.Me.F.

A) LE FONTI

Dichiarazione Universale dei diritti umani

Articolo 16

- 1. Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.** Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei relativi coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo stato

Dichiarazione Universale dei diritti umani

Articolo 7

1. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 30

2. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

(stilata il 26 settembre 2000 dalla convenzione dei 62, l'organo creato ad hoc su mandato del Consiglio Europeo per la sua redazione che è composto da 15 rappresentanti degli Stati membri, 1 deputati del Parlamento europeo e 30 rappresentanti dei Parlamenti nazionali più un commissario europeo, responsabile della giustizia)

Articolo 9 – Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Articolo 12

A partire dell'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto

Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II

Rapporti etico sociali

Articolo 29

1. La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
2. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Codice Civile

Libro I

Persone e Famiglia

Titolo VI

Del Matrimonio

Articoli 79 e ss.

Chi può contrarre matrimonio? Coloro che non si trovano nelle condizioni descritte dagli articoli 84, 86, 87 e 88.

Nulla si dice circa i ministri di culto.

Diritto Canonico

- E' costituito dall'insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica che regolano l'attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni inter ecclesiastiche e quelle con la società esterna.
- Si applica altresì come diritto statutale proprio all'interno della Stato della Città del Vaticano.

Diritto Canonico

- Can. 1058 - Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto
- Can. 277- § 1 I chierici sono tenuti all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il Regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo col cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini
- Can. 1087 - Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.
- Can. 1088 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.
- Can. 1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini: 1) l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente; [...]
- Can. 1075 - §1. Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio.
- §2. È pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati.

B) Il Celibato obbligatorio costituisce una violazione della dignità umana?

Lo Stato del Vaticano non ha aderito né all'Unione Europea né alla CEDU e ravviso contrasti con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo .

Attualmente i membri della chiesa cattolica di rito latino, che appartengono a Stati diversi, non hanno una tutela giurisdizionale sovranazionale.

Possibile interpretazione evolutiva del diritto canonico della Chiesa Latina.

Perché il celibato imposto dalla legge canonica è una violazione della dignità umana (Nadir Giuseppe Perin presbitero sposato della Chiesa Cattolica elabora una teoria che si fonda sulle parole di Paolo VI nell'Enciclica Populorum Progressio n. 37)

Sposarsi è un diritto naturale dell'uomo e della donna perché è volontà di Dio che tutti gli uomini e tutte le donne si possano sposare (cfr. Genesi)

... tenendo presente

- A) che è conforme al diritto naturale che il diritto positivo stabilisca quanto è necessario perché il patto matrimoniale sia valido e socialmente riconosciuto dal momento che l'essere umano fa parte di una società civile ed il matrimonio ha rilevanti conseguenze per i congiunti, i loro figli, la società stessa
- B) che il diritto positivo può imporre restrizioni (permanenti o transitorie) al diritto naturale di sposarsi **solo quando queste siano richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale a causa della sua rilevanza sociale e pubblica** (per es. nel caso dei battezzati non è valido senza l'osservanza delle norme dell'autorità religiosa) (cfr. Art. 1 - Carta dei diritti della famiglia 1983).

- C) che il matrimonio tra battezzati è governato dalla legge divina (cioè dal diritto naturale) e dal Diritto Canonico dove viene evidenziato che il patto matrimoniale e l'alleanza di amore istituita dallo stesso Creatore e strutturata con leggi proprie sia stato elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento.

- D) che il matrimonio è una realtà umana e nello stesso tempo una realtà sociale, civile, religiosa che ha un interesse primario sia per i non cristiani che per i cristiani che, nella complessità dei suoi aspetti, si richiama non solo al diritto civile o al diritto canonico, ma anche da numerose altre scienze, ciascuna delle quali offre il suo contributo per determinare ed approfondire la natura, le finalità e i valori

Allora perché il prete della Chiesa Cattolica di rito latino non può sposarsi posto che è un uomo come tutti gli altri ed ha diritto di godere degli stessi diritti naturali (ivi compreso lo ius connubii)?

La risposta si ricava dai canoni 277 e 1075: l'ordine sacro è un impedimento a contrarre matrimonio e tale impedimento di diritto canonico è connesso con la legge del celibato.

Tuttavia

- Il diritto esclusivo della suprema autorità della Chiesa di stabilire degli impedimenti per i battezzati è circoscritto a quelle GRAVI ED ADEGUATE RAGIONI OGGETTIVE RICHIESTE DALLO STESSO ISTITUTO MATRIMONIALE a causa della sua rilevanza sociale e pubblica (Carta dei diritti della Famiglia)

ALTRIMENTI

- La soppressione o anche la limitazione di tale diritto costituisce un'aperta violazione della dignità umana (Paolo VI)

QUINDI

- quali sono queste gravi ed adeguate ragioni che hanno imposto per il diritto canonico il celibato a tutti quelli che sono chiamati ad esercitare il ministero presbiteriale rivolto al culto divino ed al servizio religioso e pastorale?

- Secondo il Concilio Vaticano II il celibato che prima veniva raccomandato ai preti in seguito è stato imposto per legge della chiesa latina a tutti coloro che si avviano a ricevere gli Ordini Sacri perché confacente al Presbiterato della nuova legge.
- Secondo Paolo VI « la vocazione sacerdotale rivolta al culto del divino e al servizio religioso e pastorele del popolo di Dio è divina nella sua ispirazione, ma è distinta dal carisma del celibato...»
- QUINDI la suprema autorità della Chiesa ha imposto ai preti il celibato non per GRAVI ED ADEGUATE RAGIONI OGGETTIVE RICHIESTE DALLO STESSO ISTITUTO MATRIMONIALE, ma soltanto perché giudicato confacente al Presbiterato pur essendo la vocazione sacerdotale distinta dal carisma del celibato (motivazione di convenienza).

CONCLUSIONE:

Stando alle parole di Papa Paolo VI quando la soppressione o anche la limitazione del diritto naturale di sposarsi viene fatta dal diritto positivo senza una «grave ed adeguata richiesta dallo stesso istituto matrimoniale per la sua rilevanza sociale e pubblica, siamo di fronte ad un aperta violazione della dignità umana».

Non si comprendono poi alcune discriminazioni: es la possibilità offerta ai preti della Chiesa cattolica Orientale di potersi sposare (prima e non dopo) la loro ordinazione; la possibilità dei preti Anglicani sposati che si convertono alla Chiesa Cattolica Latina di svolgere il servizio sacerdotale.

Si ringrazia la platea per la pazienza

Domande?